

TESTO consolidato

prodotto dal sistema **CONSLEG**

dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

CONSLEG: 1999X0656 — 26/03/2003

Pagine: 3



Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

► **C1** INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 luglio 1998

relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro recante le modifiche apportate il 26 agosto 1999 ◀

(BCE/1999/3)

(1999/656/CE)

(GU L 258 del 5.10.1999, pag. 32)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► M1 Decisione BCE/2001/7 della Banca centrale europea del 30 agosto 2001	L 233	55	31.8.2001
► M2 Indirizzo della Banca centrale europea del 20 marzo 2003 (BCE/2003/5)	L 78	20	25.3.2003

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 287 del 14.11.2000, pag. 68 (BCE/656/1999)

▼ B► C1 INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 luglio 1998

relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro recante le
modifiche apportate il 26 agosto 1999 ◀

(BCE/1999/3)

(1999/656/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato»), in particolare l'articolo 106, paragrafo 1,

visti gli articoli 12.1, 14.3 e 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»),

vista la decisione della Banca centrale europea del 7 luglio 1998, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/1998/6) ⁽¹⁾, come modificata dalla decisione della BCE del 26 agosto 1999 (BCE/1999/2) ⁽²⁾ (in seguito denominata «decisione BCE/1998/6»),

- (1) considerando che i diritti d'autore sui disegni delle banconote in euro sono stati trasferiti dall'Istituto monetario europeo («IME») alla Banca centrale europea («BCE»); che tali diritti d'autore devono essere amministrati e fatti valere, tra l'altro, in tutti gli Stati membri partecipanti in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e che ciò comporta l'assegnazione di tali funzioni alle banche centrali nazionali («BCN»);
- (2) considerando che per migliorare la protezione delle banconote in euro dalla contraffazione sembra opportuno istituire un Centro di analisi della contraffazione (CAC), nel quale potrebbero convergere le risorse delle BCN degli Stati membri partecipanti e della BCE e che ciò richiederebbe la fissazione di alcune regole all'interno del Sistema europeo di banche centrali («SEBC»);
- (3) considerando che, al fine di ampliare la conoscenza da parte del pubblico delle decisioni adottate dalla BCE in merito al ritiro di determinati tipi o serie di banconote, oltre a pubblicare dette decisioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, si ritiene opportuno diffondere comunicati attraverso i mezzi di informazione nazionali, assegnando tale compito alle BCN;
- (4) considerando che, in conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE formano parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

▼ M2▼ B

Articolo 3
Centro di analisi della contraffazione e Banca dati sulla valuta contraffatta

1. Il Centro di analisi della contraffazione (CAC) e la Banca dati sulla valuta contraffatta (BVC) del SEBC sono istituiti dalla BCE e gestiti sotto la sua egida. L'istituzione del CAC è volta a centralizzare sia l'analisi tecnica della contraffazione delle banconote in euro emesse dalla BCE e dalle BCN, sia i dati ad essa relativi. Tutti i dati statistici e tecnici inerenti alla contraffazione delle banconote in euro sono custoditi presso la BVC.

⁽¹⁾ GU L 8 del 14.1.1999, pag. 36.

⁽²⁾ Cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

2. La sede del CAC e della BVC è Francoforte sul Meno. Il Consiglio direttivo della BCE nomina il direttore, approva il bilancio e organizza il personale e le risorse del CAC.

3. Fatti salvi eventuali vincoli giuridici, le BCN forniscono al CAC, a fini di indagine tecnica e di classificazione centrale, gli originali di nuovi tipi di banconote in euro contraffatte in loro possesso. La valutazione preliminare volta a determinare se una specifica contraffazione appartenga a un tipo già classificato o a una nuova categoria è effettuata dalle BCN.

4. Tutti i dati tecnici contenuti nella BVC sono a disposizione della BCE e delle BCN degli Stati membri partecipanti. Il CAC collabora con le forze di polizia degli Stati membri partecipanti, con l'Europol e con la Commissione europea, secondo le circostanze, per questioni attinenti ai rispettivi settori di competenza. Qualora sia richiesto, i membri del personale del CAC possono comparire in procedimenti giudiziari per fornire una consulenza tecnica nei casi di contraffazione. I contatti con le autorità nazionali sono stabiliti dal CAC in accordo con la BCN competente.

▼M2**▼B**

*Articolo 5***Disposizioni finali**

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo, il quale ha effetto con decorrenza immediata.

Il presente indirizzo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.